

Estratto dal verbale della seduta del CONSIGLIO COMUNALE del giorno 29-06-2021 DELIBERAZIONE NUMERO 21

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI

ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, in modalità di videoconferenza su piattaforma pubblica, giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 29.04.2020, previa comunicazione degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica.

All'esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori:

SPERANDIO BERNARDINO	Presente	LOVELOCK	Presente
		Francesca Romana	in videoconferenza
STEMPERINI DALILA	Presente in	TERENZI Nicola	Presente
	videoconferenza		
MOCCOLI STEFANIA	Presente	TODINI Franco	Assente
MIGNOZZETTI SANDRO	Presente in	ANDREANI	Presente in
	videoconferenza	Francesco Saverio	videoconferenza
VENTURINI ROBERTO	Assente	CECCUCCI Giulio	Presente in
			videoconferenza
PALLUCCHI Paolo	Presente	PERGOLARI Daniele	Presente in
			videoconferenza
BARTOCCETTI MASSIMO	Presente		
	in videoconferenza		

Partecipa il Dott. BENEDETTI GIUSEPPE nella sua qualità di Segretario Comunale. Scrutatori i Sigg. ri:

Presidente il Sig. TERENZI NICOLA, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Il Presidente, pertanto, in prosieguo di seduta pubblica, passa a trattare l'argomento iscritto al n. 2) dell'ordine del giorno: « APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021.» (proposta n. 29/2021, ufficio finanziario).

Illustra l'argomento il Sindaco Bernardino Sperandio.

Gli interventi principali sono riassunti di seguito.....omissis ... (si fa richiamo al processo verbale

della seduta ed alla registrazione su supporto magnetico agli atti dell'Ufficio Segreteria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 108 del regolamento del Consiglio comunale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente chiude la discussione e indice la votazione sull'argomento in questione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio

Deliberazione del Consiglio Comunale del 29-06-2021 n. 21 - pag. 2 - COMUNE DI TREVI

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

• sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del

- piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO CHE l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

DATO ATTO che nel caso del Comune di Trevi (PG) l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) istituito con L.R. n. 11/2013

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,";

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

DATO ATTO CHE "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Trevi (PG), determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 365,31, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 5.336,94 determina un fabbisogno standard finale pari a € 1.949.630 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

VISTO il piano economico finanziario TARI MTR per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, validato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione n. 1 del 10/03/2021, pervenuto al protocollo comunale n.4632 in data 15/03/2021cui risulta un "costo efficiente" MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto pari ad € 2.286.200,00;

DI DARE ATTO che il PEF risulta corredato dalla seguente documentazione:

- Relazione AURI in ordine all'applicazione al PEF 2021 secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- Relazione di accompagnamento PEF 2021 del soggetto gestore VUS;
- Dichiarazione veridicita' VUS;

DATO ATTO che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato determinato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) al 4,66% calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020;

DETERMINATO quindi l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita per € 1.787.378,00;

DATO ATTO che tale importo di € 1.787.378,00 al netto del contributo al gettito da parte del MIUR 2020 che ammonta ad € 3.896,30 e al netto delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'anno 2020 che ammontano ad € 1.276,19 si riduce a € 1.782.205,51;

RILEVATO che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, il costo di € 1.782.205,51, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RITENUTO dover approvare la tabella di conversione codice ATECO ISTAT – CATEGORIE DPR 158/99, che si allega alla presente sotto "ALLEGATO A", al fine dell'individuazione delle tariffe per le utenze non domestiche corrispondenti ai codici ATECO, così come previsto dall'art. 18 c. 2 del Regolamento del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all' approvazione del suddetto piano economico finanziario TARI MTR per l'anno 2021 che si allega alla presente sotto "ALLEGATO B", piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

DATO ATTO CHE il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal DPR 158/99 e sintetizzati nella seguente tabella;

Determinazione costi sostenuti				
	RSI I indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	77.782,00€	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	56.421,00 €	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	181.173,00€	
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	610.257,00€	

		CTR costi di trattamento e ric compostaggio e trattamenti)	ciclo (per umido e	verde, costi di	79.180,00 €
	CARC Costi Amministrativi di Acci (costi amministrativi del personale,	certamento e Riscossione di accertamento, riscossione e contenzioso)			58.481,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizz	azione del servizio o appalto minimo 50% di	B9)		192.856,00 €
CC Costi comuni	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo deteri materiali di consumo, cancelleria e	minato, quote dei costi di materiali e dei servi fotocopie)	izi come elettricità,	, gas, acqua, pulizie,	0,00€
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri,campagna precedenti voci)	informativa, consulenze,sacchetti biodegrada	abili e quanto non	compreso nelle	14.851,00 €
	Amm Ammortamenti				53.046,00€
	Acc Accantonamento				284.687,00€
	- di cui costi di gestione pos	t-operativa delle discariche			0,00€
CK Costi d'uso del	- di cui per crediti				0,00€
capitale	- di cui per rischi e oneri pre	visti da normativa di settore e/o dal contratto	di affidamento		0,00€
	- di cui per altri non in ecces	so rispetto a norme tributarie			0,00€
	R Remunerazione del capitale				8.296,00€
	Rlic Remunerazione delle immobili	zzazioni in corso			0,00€
COI Costi di natura	COI tv Costi operati incentivanti v	rariabili			0,00€
previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tf Costi operati incentivanti fi	ssi			3.270,00 €
	AR Proventi della vendita di mater	iale ed energia derivante da rifiuti			0,00€
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corri	spettivi riconosciuti dal CONAI			0,00€
AR Proventi e ricavi	fattore sharing b	1	fattore sharing ω		0,00
		ateriale ed energia derivante da rifiuti dopo s			7.875,00 €
	<u>`</u> ,	dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo			22.932,00 €
			snaring		·
	RCtv Componente a conguaglio r				0,00€
RC Conguagli	RCtf Componente a conguaglio re coefficiente gradualità Y	T I	rateizzazione r		0,00€
Conguagii	•	nguaglio relativa ai costi variabili dopo sharir			2.239,00 €
			<u> </u>		·
	(1+%)RCtf/r Componente a con	guaglio relativa ai costi fissi dopo sharing			-2.431,00 €
Oneri relativi all'IVA	Oneri variabili				89.847,00€
e altre imposte	Oneri fissi				37.322,00€
	Costi variabili				
	- rata annuale conquaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.1.18/20 RCU₁∨			0,00€	
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} TV			32.730,00€	
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP _{TV}				0,00€
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'			0,00€	
Ulteriori componenti ex deliberazioni	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021				32.544,00 €
238/2020 e 493/2020	- di cui quota dei conguagli	relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC™,202	20/r2020 (se r2020)>1)	32.544,00 €
Costi fissi					
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU⊤F			0,00€	
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} TF			4.910,00€	
	- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021			724,00 €	
	- di cui quota dei conguagli	relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,202	20/r2020 (se r2020	l>1)	724,00 €
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €		0,00€	Voce libera 2 €	0,00€
	Voce libera 3 €		0,00€		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €		0,00€	Voce libera 5 €	0,00€
1					
	Voce libera 6 €		0,00€		

Limiti di crescita		la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	4,66%
		ali anno precedente	0,00€
Costi fissi effettiv	vi		728.621,51 €
Riclassificazione	Arera per v	vincolo su costi variabili anno precedente	0,00€
TF - Totale costi fissi		ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COltf+(1+y)RCtf/r-Df+C d2019f	<u>728.621,51</u> €
Costi variabili eff	ettivi		1.053.584,00 €
Riclassificazione	Arera per v	vincolo su costi variabili anno precedente	0,00€
TV - Totale costi	variabili		1.053.584,00 €
Costi totali		$\Sigma T = \Sigma T F + \Sigma T V$	1.782.205,51 €

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.787.378,00 e comprende i costi fissi, pari al 41,05% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 58,95%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e il Comune di Trevi per la ripartizione di tali costi ha considerato l'equivalenza tassa rifiuti = costi del servizio ed ha quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza % sul totale. Per differenza è stata calcolata la % di incidenza delle utenze non domestiche. Da tale calcolo emergono le seguenti % di attribuzione costi:

% costi attribuiti alle utenze domestiche: 48,18% costi attribuiti alle utenze non domestiche: 51,82%

- il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 1.782.205,51, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 728.621,51 di cui € 351.049,84 riferibili alle utenze domestiche ed € 377.571,67 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.053.584,00 di cui € 507.616,77 attribuibili alle utenze domestiche ed € 545.967,23 a quelle non domestiche
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e

qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nell'"ALLEGATO C";

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124;

CONSIDERATO che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 1.782.205,51 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.782.205,51;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, è pari al limite di crescita del 4,66% calcolato da AURI come sopra specificato;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale del 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Perugia con delibera del Presidente n. 204 del 18/12/2020;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RITENUTO dover applicare una riduzione del 70% sia alla quota fissa che variabile della tariffa alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte al relativo registro regionale al fine di agevolare le stesse in virtù dei fini che perseguono;

VERIFICATO che l'onere derivante dalle ulteriori riduzioni previste nel regolamento comunale, per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013,trovano copertura al codice 09.03-1.04.02.05.999 del bilancio di previsione dell'anno 2021 nel limite dello stanziamento di € 42.881,66 che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

VISTO il Piano Tecnico servizio di spazzamento già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101/2015 e ritenuto di dover confermare il medesimo piano anche per l'anno 2021;

CONSIDERATO CHE in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 numerose attività economiche sono state interessate da provvedimenti governativi e regionali, sia di chiusura obbligatoria, sia da restrizioni nell'esercizio dell'attività;

VISTO l'art. 6 del D.L 25.05.2021 n. 73;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comuanle le seguenti linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni TARI, alle utenze non domestiche, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come segue:

- Riduzione dell'80% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa Tari alle attività economiche, riconducibili alle utenze non domestiche, interessate da chiusura obbligatoria all'esercizio dell'attività a seguito di provvedimenti governativi e regionali limitatamente al periodo di chiusura obbligatoria;
- Riduzione dell'50% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa Tari alle attività economiche, riconducibili alle utenze non domestiche, interessate da restrizioni nell' esercizio delle rispettive attività a seguito di provvedimenti governativi e regionali limitatamente al periodo di restrizione dell'attività;
- Riduzione dell'40% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa Tari alle attività economiche, riconducibili alle utenze non domestiche, che pur non chiuse o con restrizioni nell'esercizio dell'attività, hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del Covid e in particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'Area Contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti: n. 11;

Deliberazione del Consiglio Comunale del 29-06-2021 n. 21 - pag. 9 - COMUNE DI TREVI

votanti: n. 11; favorevoli: n. 8;

contrari: n. 2 (Consiglieri Comunali: Giulio Ceccucci e Francesco Saverio Andreani)

astenuti: n. 1 (Consigliere Comunale Daniele Pergolari);

Il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera in esame, nel testo della proposta n.29/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2021".

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate

- 1. **DI APPROVARE** la tabella di conversione codice ATECO ISTAT CATEGORIE DPR 158/99, che si allega al presente sotto "ALLEGATO A", al fine dell'individuazione delle tariffe per le utenze non domestiche corrispondenti ai codici ATECO;
- 2. DI APPROVARE il piano economico finanziario TARI MTR per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, approvato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione n. 1 del 10/03/2021, pervenuto al protocollo comunale n.4632 in data 15.03.2021 "ALLEGATO B"; alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale;
- **3. DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif:
- 4. DI DARE ATTO che il PEF risulta corredato dalla seguente documentazione:
 - Relazione AURI in ordine all'applicazione al PEF 2021 secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - o Relazione di accompagnamento PEF 2021 del soggetto gestore VUS;
 - Dichiarazione veridicita' VUS;
- 5. DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e del comma 652 del art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come risultanti nell'"ALLEGATO C" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **6. DI APPLICARE** la riduzione del 70% sia alla quota fissa che variabile della tariffa alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte al relativo registro regionale alla luce della loro azione svolta nel campo sociale;
- 7. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed alle ulteriori riduzioni previste nel regolamento comunale, di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 14/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2021, come autorizzazioni di spesa al codice di bilancio n. 09.03-1.04.02.05.999;

- **8. DI CONFERMARE**, per l'anno 2021 il Piano Tecnico Servizio di Spazzamento già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101/2015;
- 9. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale del 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Perugia con delibera del Presidente n. n. 204 del 18/12/2020;
- **10. DI APPROVARE** le seguenti linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni TARI, alle utenze non domestiche, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 - Riduzione dell'80% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa Tari alle attività economiche, riconducibili alle utenze non domestiche, interessate da chiusura obbligatoria all'esercizio dell'attività a seguito di provvedimenti governativi e regionali limitatamente al periodo di chiusura obbligatoria;
 - Riduzione dell'50% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa Tari alle attività economiche, riconducibili alle utenze non domestiche, interessate da restrizioni nell' esercizio delle rispettive attività a seguito di provvedimenti governativi e regionali limitatamente al periodo di restrizione dell'attività;
 - Riduzione dell'40% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa Tari alle attività economiche, riconducibili alle utenze non domestiche, che pur non chiuse o con restrizioni nell'esercizio dell'attività, hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del Covid e in particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone;
- 11. DI DARE ATTO che tali agevolazioni sono applicabili a favore delle attività economiche per le quali non sussistano debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Trevi maturati fino all'esercizio 2019. Sono fatti salvi i piani di rateizzazione in corso ancora validi.
 E' fatta altresì salva la possibilità per l'imprenditore di concordare un piano di rateizzazione per il rientro del debito stesso.

La deliberazione prende il numero 21 dell'anno 2021.

Di seguito, il Presidente indice la votazione, stante l'urgenza, per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

```
presenti: n. 11;
votanti: n. 11;
favorevoli: n. 8;
contrari: n. 2 (Consiglieri Comunali: Giulio Ceccucci e Francesco Saverio Andreani)
astenuti: n. 1 (Consigliere Comunale Daniele Pergolari);
```

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 21/2021.

Si dà atto, alle ore 17:45, della presenza in videoconferenza del Consigliere Comunale Roberto Venturini. Presenti e votanti n. 12.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE TERENZI NICOLA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 21-06-2021 N.29

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021

Parere Favorevole del 21-06-2021 espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario.

Lì, 21-06-2021

Il Responsabile del servizio finanziario SCHIPPA GIULIANA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-06-2021 Il Responsabile del servizio

SCHIPPA GIULIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-06-2021 N.21

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021

Pubblicazione n. 780 Lì 10-08-2021

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 10-08-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

Trevi, lì 10-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-06-2021 N.21

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come da attestazione del messo comunale, dal giorno 10-08-2021 al giorno 25-08-2021;

è esecutiva dal giorno 29-06-2021:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Trevi, lì 11-08-2021

Il Responsabile incaricato della firma dell'esecutività

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)